ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 705 del 16 APR. 2018

Oggetto: P. G. Matr. 60681 – Liquidazione indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per recesso.
Impegno di spesa € 26.640.85 Bilancio Esercizio 2018.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore/Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Rita Di Vittorio Firma Anna Rita Di Vittorio Data 13/04/2018

Il Direttore dell'U.O.C:

Dott.ssa Ornella Serva Firma Ornella Serva Data 13/04/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____ Firma _____
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Dipendente P. G. Matr. 60681– Liquidazione indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per recesso.
Impegno di spesa € € 26.640.85 Bilancio Esercizio 2018.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, successivamente integrata con deliberazione n. 222/D.G. del 12/03/2018 , di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.1441 del 09.10.2017 è stata disposta a decorrere dal 01.12.2017 la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per recesso del Dipendente P.G. Matr. 60681 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere a tempo indeterminato Cat. D

VISTA l'istanza presentata in data 04/01/2018, assunta agli atti di questa Azienda con prot. 521 del 04/01/2018 con la quale il Sig. P.G. ha chiesto il pagamento delle ferie e altre spettanze maturate fino alla data di cessazione;

PRECISATO che l'interessato ha motivato la sua richiesta con l'impossibilità di aver goduto delle ferie antecedentemente alla cessazione del rapporto a causa dello stato di malattia perdurato fino al pensionamento;

VISTO l'art.19 del CCNL Comparto Sanità 1994/1997 il quale stabilisce, tra l'altro, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, l'Azienda o l'ente provvede al pagamento sostitutivo delle stesse;

VISTO l'art. 5 comma 8 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.135, stabilisce che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti nel rispetto della disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti e "*non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*";

TENUTO CONTO dei chiarimenti interpretativi forniti in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che, con circolare n. 40033 P-4.17.1.7.5 del 08/10/2012 ha specificato che, nel caso si verifichino vicende estintive del rapporto di lavoro dovute

a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro - quali "cessazioni a seguito di periodo di malattia", "dispensa dal servizio" o "decesso del dipendente" – al dipendente cessato spetti l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;

PRESO ATTO che, come risultante dai tabulati presenze agli atti d'ufficio, il dipendente, antecedentemente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro – 01.12.2017 – risultava in stato di malattia ininterrottamente dal 13.06.2011;

DATO ATTO che agli atti d'ufficio non risultano richieste formali non concesse per cause di servizio antecedenti allo stato di malattia;

RILEVATO che dal tabulato di presenze al 30.11.2017 - data di cessazione dal servizio - la situazione ferie del dipendente era la seguente:

- Giorni ferie anni precedenti: totale n. 294
- Giorni ferie anno 2017: 29 giorni
- Festività soppresse anno 2017: 4 giorni

PRECISATO che in seguito all'adozione della nuova procedura per il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente "NOI PA", dal 01.01.2015 nel totale ferie sono state ricomprese le "Festività Soppresse" – RFA – e che le stesse, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2014 ammontano a n. 15 giorni, poiché nell'anno 2011, essendo stata concessa una festività straordinaria per il giorno 17 marzo (in occasione del 150° anniversario della Festa della Repubblica Italiana) le festività soppresse dell'anno sono state ridotte a n. 3 giorni, anziché a 4;

PRECISATO altresì che nel "*totale ferie anno precedenti*" sono ricompresi - n. 65 giorni di ferie e 30 giorni festività non pagate - antecedenti lo stato di malattia;

TENUTO CONTO pertanto che ai fini della monetizzazione delle ferie non godute dal *totale giorni di ferie anno precedenti* - pari a 294 giorni - vanno detratti n. 95 giorni in quanto non indennizzabili poiché antecedenti lo stato di malattia e n. 15 giorni di RFA, che dovranno essere liquidati autonomamente con diversa tariffazione;

DATO ATTO che essendo il rapporto di lavoro cessato per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro , il richiedente ha diritto – per il periodo 01/11/2011 - 30/11/2017 - alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per cause a lui non imputabili - pari a 213 giorni - e delle festività soppresse maturate pari a 27 giorni ;

ACQUISITA la relazione del Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche Dr. Vittorio Falchetti Ballerani in merito alla richiesta del dipendente in argomento;

RILEVATO che l'art.8 del CCNL integrativo del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stabilisce che, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato con riferimento all'anno di mancata fruizione;

ATTESA la validità del vigente CCNL Comparto Sanità Economico 2008-2009 per l'intero periodo di riferimento di monetizzazione delle ferie non godute - 01.01.2011 / 30.11.2017;

DATO ATTO che il trattamento economico in godimento al mese di novembre 2017 era di € 2.376,64 , pari ad € 91,41 giornaliere;

VISTO l'art. 1 della Legge 23 dicembre 1977, n. 93 che prevede che le festività soppresse se non godute devono essere retribuite con un importo pari a € 4,39;

RITENUTO in base alle motivazioni sopra riportare di liquidare al Sig. P.G. matr. indennità sostituiva pari a Euro 19.588,86, di cui

- € 19.470,33 per ferie 01.01.2011 – 30.11.2017 (€ 91,41 x n. 213 giorni)
- € 118,53 per festività soppresse 01.01.2011 -30.11.2017 (€ 4,39 x 27 giorni)

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

DI LIQUIDARE in favore dell'ex dipendente P. G. matr. 60681 - una indennità sostituiva complessiva per ferie e festività soppresse non godute pari a Euro 19.588,86, di cui:

- € 19.470,33 per ferie 1.01.2011 – 30.11.2017 (€ 91,41 x n. 213 giorni)
- € 118,53 per festività soppresse 01.01.2011 -30.11.2017 (€ 4,39 x 27 giorni)

DI INCLUDERE l'onore del presente provvedimento pari ad € 26.640.85, come segue:

- Quanto ad € 24.975.80 al codice di conto 204110202 "debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti", di cui € 19.470,33 per ferie non godute anni precedenti e € 118,53 festività soppresse e €. 5.386,94 per oneri sociali;
- Quanto ad € 1.665.05 al codice di conto 901010101 " Irap relativa al personale dipendente" del bilancio 2018;

DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUIR DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i l'indennità sostitutiva in oggetto, essendo relativa al danno emergente per la mancata fruizione della ferie, risulta non imponibile ai fini IRPEF;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economo Finanziaria per i provvedimenti di competenza ;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐ per esteso ☒

Il Direttore della U.O.C.
Amm.ne del Personale Dipendente,
a Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Orhella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti _____

☐ Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Bruno Velia _____

16 APR. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 16 APR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 16 APR. 2018

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti lì 16 APR. 2018

IL FUNZIONARIO